

Si fa valere a questo riguardo che la motivazione avanzata dalla Commissione travisa i fatti, perché non risulterebbe che le tre lingue in questione siano le più usate per la traduzione dei documenti all'interno delle istituzioni; ed è sproporzionata rispetto alla restrizione di un diritto fondamentale come quello a non subire discriminazioni linguistiche. In ogni caso, esistono sistemi meno restrittivi per assicurare una spedita traduzione interna alle istituzioni.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — Visi/one/EUIPO — EasyFix (Pannelli informativi per veicoli)

(Causa T-74/18)

(2018/C 112/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Visi/one GmbH (Remscheid, Germania) (rappresentanti: H. Bourree e M. Bartz, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: EasyFix GmbH (Vienna, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente

Disegno o modello controverso interessato: disegno o modello dell'Unione europea n. 1391114 -0001

Decisione impugnata: decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 dicembre 2017 nel procedimento R 1424/2016-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento, comprese quelle sostenute nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- violazione dell'articolo 62, seconda frase, del regolamento n. 6/2002;
- violazione dell'articolo 62, prima frase, del regolamento n. 6/2002
- violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 6 febbraio 2018 — MPM-Quality/EUIPO — Elton Hodinářská (MANUFACTURE PRIM 1949)

(Causa T-75/18)

(2018/C 112/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco

Parti

Ricorrente: MPM-Quality v.o.s. (Frýdek-Místek, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elton Hodinářská a.s. (Nové Město nad Metují, Repubblica ceca)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Manufacture PRIM 1949» — Marchio dell'Unione europea n. 3 531 662

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 dicembre 2018 nel procedimento R 556/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 18 e 58, del regolamento n. 1001/2017;
- violazione dell'articolo 10, paragrafo 3 e seguenti, nonché articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1430/2017.

Ricorso proposto il 9 febbraio 2018 — AB Mauri Italy/EUIPO — Lesaffre et Compagnie (FERMIN)

(Causa T-78/18)

(2018/C 112/61)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: AB Mauri Italy SpA (Casteggio, Italia) (rappresentanti: B. Brandreth, Barrister e G. Hussey, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lesaffre et Compagnie (Parigi, Francia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «FERMIN» — Domanda di registrazione n. 10 999 613

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 04/12/2017 nei procedimenti riuniti R 2027/2016-4 e R 2254/2016-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001.
-